



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente

APPIGNANI LORENZO, Relatore

LATTI FRANCO, Giudice

in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3722/2024 depositato il 17/12/2024

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese

elettivamente domiciliato presso dp.varese@pce.agenziaentrate.it

contro

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

S.p.a, -

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 111/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 2 e pubblicata il 02/05/2024

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.

IRES-ALTRO

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1673/2025 depositato il 18/07/2025

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'**Agenzia delle Entrate**, Direzione Provinciale di Varese, con ricorso regolarmente depositato impugna la sentenza n. 111/2/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in data 10 aprile 2024 e depositata il 2 maggio 2024.

La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall'avviso di accertamento n. _____ notificato in data 9 dicembre 2022 alla società _____ S.p.A. e poi, anche ai signori _____ e _____ in qualità di ex azionisti e coobbligati in solido, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 602/1973.

Con il detto atto impositivo, l'Ufficio recuperava a tassazione, per l'anno d'imposta 2016, maggiori ritenute dovute pari a € 484.706,56, oltre interessi e sanzioni pari a € 533.177,00, in relazione alla operazione intervenuta, in data 22 dicembre 2016, con girata autenticata dal notaio _____, con la quale la società _____ S.p.A. provvedeva ad acquistare n. 109.200 azioni proprie, corrispondenti al 21% del capitale sociale, possedute dai soci _____ (n. 54.600 azioni) e _____ (n. 54.600 azioni) per il corrispettivo complessivo di € 1.864.256,00 (€ 932.128,00 ciascuno), pagato con bonifico del 22 dicembre 2016.

In particolare, l'Ufficio contestava alla società l'omessa effettuazione della ritenuta del 26% a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 27, co. 3, del d.P.R. n. 600/1973, in relazione agli utili – pari ad euro 1.864.256,00 - distribuiti ai soci fuoriusciti, sotto la denominazione di corrispettivi per la cessione di azioni alla società (acquisto di azioni proprie), configurando un'ipotesi di abuso del diritto ai sensi dell'art. 10 bis della l. n. 212/2000.

La società e i soci impugnavano autonomamente l'avviso di accertamento con diverse eccezioni, chiedendone la dichiarazione di illegittimità con condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di lite.

L'Ufficio resisteva con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto dei ricorsi e la condanna delle parte ricorrenti alle spese di giudizio.

Con la sentenza qui impugnata la Corte di Giustizia di primo grado accoglieva i ricorsi riuniti con condanna alle spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate propone quindi appello in questa sede, deducendo, in particolare, circa la rilevanza, nel caso di specie, dell'ipotesi di abuso del diritto e la prevalenza, in ambito fiscale, della sostanza sulla forma, e riproponendo le difese di primo grado in ordine ai motivi di ricorso rimasti assorbiti e/o respinti. Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la conferma della legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.

A loro volta, la società e i due soci, con proprie autonome controdeduzioni, si costituiscono in giudizio: la società chiede di dichiarare l'illegittimità della pretesa fiscale o, in subordine, di *“annullare parzialmente la pretesa fiscale in giudizio per i motivi e nei termini di cui in narrativa, ovvero annullare/disapplicare le sanzioni irrogate. In ulteriore subordine, anche previa eventuale remissione degli atti alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, voglia rideterminare la pretesa sanzionatoria ...”* e i due soci chiedono *“- in via principale, rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Varese e, per l'effetto, confermare la sentenza di I grado; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto in via principale, ... la riduzione della pretesa tributaria per tenere conto dell'applicazione della ritenuta convenzionale pari al 15 per cento in luogo di quella domestica pari al 26 per cento”*.

In data 4 luglio 2025, la società appellata deposita propria memoria con la quale ribadisce la piena conformità a diritto della sentenza di prime cure e conclude insistendo per le conclusioni come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che **l'appello dell'Ufficio non sia meritevole di accoglimento** per quanto di seguito riportato.

Nel caso in questione, l'oggetto del contendere può essere circoscritto alla qualificazione della operazione in questione come acquisto di azioni proprie in luogo di un mero recesso dalla società dei soci.

La società, con conseguente rilievo delle somme corrisposte ai soci, non quali redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 917/1986, non soggetti ad alcuna ritenuta in conformità a quanto previsto dall'art. 13, co. 2, della Convenzione Italia – Belgio contro le doppie imposizioni, come ritenuto da parte appellata, bensì quali redditi di capitale, da assoggettare alla ritenuta prevista dall'art. 27, co. 3, del d.P.R. 600/1973, come ritenuto dall'Ufficio.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate rappresenta l'abusività del realizzato acquisto di azioni proprie posta in essere nell'ambito di un'operazione che comporta un effettivo disinvestimento dei soci, realizzato attingendo a risorse della stessa società partecipata e senza l'ingresso di soci terzi estranei alla compagine sociale esistente. L'Ufficio osserva infatti che, per effetto dell'operazione in questione, i soci recedenti si sono precostituiti le condizioni per evitare l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento prevista sui redditi di capitale e che tale vantaggio fiscale è da considerarsi indebito, in quanto conseguito in aggiramento delle disposizioni tributarie in materia di recesso tipico.

Parte appellata ritiene che deve ritenersi esclusa l'abusività dell'operazione posto che l'operazione risulta dotata di una propria sostanza economica essendo dettata da ragioni extra-fiscali non marginali: evidenzia infatti che è la stessa Agenzia che ribadisce che *“non è in contestazione” l’“obiettivo economico-organizzativo cui si tende”* mediante il perfezionamento dell'operazione, consistendo *“il risultato che intende raggiungere la società ... nella conservazione delle azioni in capo all'acquirente con conseguente inibizione dell'ingresso di terzi e mantenimento dei rapporti di forza tra i soci preesistenti”* e rappresenta che l'operazione *“si inserisce in un più ampio contesto di riorganizzazione dell'assetto societario di ... sino ad allora partecipata da due distinti gruppi familiari, cui facevano capo due distinti gruppi societari, entrambi operanti nel settore delle trasmissioni industriali e marine e dei loro componenti accessori”* consentendo, attraverso il ricorso all'operazione di acquisto di azioni proprie, anche la facilitazione di un'eventuale prossimo passaggio generazionale e la possibilità di consentire l'ingresso di possibili futuri investitori nella società.

Così brevemente ricostruito il quadro fattuale e la posizione delle parti, questa Corte ritiene che l'acquisto

di azioni proprie genera in capo ai soci un reddito di capitale, qualora il suddetto acquisto sia finalizzato all'annullamento delle stesse nell'ambito di una programmata operazione di riduzione del capitale; diversamente, come nel caso di specie in cui è incontestata la permanenza della disponibilità delle azioni proprie in testa alla società e, quindi, il mancato annullamento delle stesse per la realizzazione delle eventuali plurime finalità cui le azioni proprie possono essere destinate, le somme corrisposte ai soci per la realizzazione dell'operazione generano incontrovertibilmente un reddito diverso. L'operazione in esame deve pertanto essere esclusa dal campo applicativo dell'abuso del diritto in considerazione del fatto che l'operazione di acquisto di azioni proprie - con il conseguente mancato annullamento delle stesse quale fatto incontestato - è dotato di sostanza economica in quanto il mantenimento delle azioni proprie in portafoglio trova giustificazione nella possibilità di utilizzare tali azioni per sollecitare l'ingresso di nuovi soci nel proprio azionariato al fine di reperire nuove risorse da investire e/o ai fini di una rivendita agli attuali altri soci e/o a terzi in un'ottica di realizzazione di possibili passaggi generazionali.

Tali circostanze unite al fatto che alcuno specifico vantaggio fiscale indebito può comunque essere configurato in testa alla obbligata principale, la società odierna appellata, portano a non ravvisare, nel caso in esame, una fattispecie abusiva ai sensi dell'articolo 10 bis della l. n. 212/2000, anche conformemente a quanto delineato nel recente atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze (prot. n. 7 del 24 febbraio 2025).

Per concludere, in presenza di un'operazione conforme a normali logiche di mercato (acquisto di azioni proprie comportante la fuoriuscita di due soci rappresentanti uno specifico gruppo familiare) in relazione al raggiungimento di un sostanziale obiettivo economico (concentrazione del controllo delle partecipazioni cedute in capo alla società a tutela dell'altro gruppo familiare presente nella compagine sociale e possibilità di favorire l'eventuale acquisizione di ulteriori risorse finanziarie attraverso l'ingresso di nuovi soci graditi al gruppo familiare rimasto) e rilevata l'assenza di uno specifico vantaggio fiscale indebito per la società odierna appellata, l'Amministrazione finanziaria non può sostituire l'operazione di acquisto di azioni proprie con altra operazione fiscalmente più onerosa, essendo ciò in contrasto con il disposto del co. 4 del più volte citato art. 10 bis finalizzato a tutelare *“la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”*.

Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento; gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.

Alla luce di quanto sopra riportato, questa Corte **rigetta** l'appello dell'Ufficio. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.

P.Q.M.

la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, come in motivazione, **rigetta** l'appello dell'Ufficio che condanna al rimborso delle spese liquidate in € 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre spese generali del 15% e accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.

GIUDICE ESTENSORE

PRESIDENTE

dottor Lorenzo Appignani

dottor Giuseppe Locatelli